

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE "T. VITALE"

COMUNE DI PERGOLA

CIG 63189778C6

INDICE

ART. 1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE _____	1
ART. 2	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO _____	1
ART. 3	GESTIONE DELLA GRADUATORIA _____	3
ART. 4	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVA _____	3
ART. 5	RENDICONTO _____	4
ART. 6	ORGANIZZAZIONE GENERALE - FUNZIONAMENTO E ORARI ATTIVITA' ORDINARIE	4
ART. 7	ALTRE TIPOLOGIE DI SERVIZI AGGIUNTIVI / MIGLIORATIVI NELLA FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO _____	5
ART. 8	DURATA DELLA CONCESSIONE _____	6
ART. 9	STIMA DEL VALORE DELLA CONCESSIONE _____	6
ART. 10	UTILIZZO DELL'IMMOBILE _____	6
ART. 11	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA _____	7
ART. 12	MANUTENZIONE ORDINARIA: SPECIFICHE TECNICHE _____	7
ART. 13	PERSONALE _____	8
ART. 14	CRITERI DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO _____	9
ART. 15	OBBLIGHI DELLE PARTI _____	10
ART. 16	FORME DI FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE _____	11
ART. 17	ORGANI DI PARTECIPAZIONE - COORDINAMENTO ATTIVITA' EDUCATIVA _____	12
ART. 18	DEPOSITO CAUZIONALE _____	12
ART. 19	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO _____	12
ART. 20	POLIZZE ASSICURATIVE A GARANZIA _____	13
ART. 21	PIANO DELLA SICUREZZA _____	13
ART. 22	VERIFICA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO _____	13
ART. 23	SUBCONCESSIONE _____	14
ART. 24	CESSIONE DEL CONTRATTO _____	14
ART. 25	NEGLIGENZA INADEMPIMENTO - CLAUSOLA PENALE _____	14
ART. 26	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DECADENZA DELLA CONCESSIONE _____	14
ART. 27	PRIVACY _____	15
ART. 28	ONERI E SPESE CONTRATTUALI _____	15
ART. 29	RIFERIMENTI NORMATIVI _____	15
ART. 30	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE _____	15
ART. 31	AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO _____	15

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato disciplina:

A - la concessione dei locali adibiti a Nido d'Infanzia, come da planimetria allegata.

A.1 - L'immobile concesso dovrà essere destinato allo svolgimento, nel rispetto della relativa normativa di settore, di quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto proposto in sede di gara, di un servizio di Nido d'infanzia e altri eventuali servizi educativi integrativi.

A.2 - L'immobile viene concesso completo di arredi, attrezzature, materiali e strutture ludico-didattiche necessarie allo svolgimento del servizio, di cui il concorrente prenderà visione durante il sopralluogo - obbligatorio - formulando la propria offerta sulla base dello stato di fatto dell'immobile, degli arredi, dei materiali e delle attrezzature esistenti.

A.3 - La capienza funzionale della struttura è stimabile in n. 30 posti, così come da Regolamento Comunale e s.m.i., approvato con Delibera C.C. n.22/2013, di seguito indicato come Regolamento Comunale, che forma parte integrante del presente capitolato. Al riguardo, qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l'obbligo di adeguarvisi, senza per questo rivalere diritto ad eventuale risarcimento di danni.

B - la concessione della gestione del servizio di asilo nido nell'edificio di proprietà comunale, denominato "T. Vitale", a livelli qualitativi e funzionali pari e in ogni caso non inferiori a quelli dell'asilo nido gestito direttamente dal Comune.

B.1 - Il concessionario dovrà garantire, per conto dell'Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, il servizio di nido d'infanzia, costituito dall'insieme di prestazioni educative, ausiliarie e gestionali necessarie per il funzionamento del nido stesso comprendente il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura di generi alimentari e la conseguente preparazione, la distribuzione e l'assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali, la manutenzione ordinaria, la gestione amministrativa in ordine all'introito a propria cura, rischio e spese, delle quote di frequenza e accessorie dovute per il servizio, da parte delle famiglie dei fruitori.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara ed anche nel rispetto del Regolamento Comunale di cui alla DCC 22 del 28/6/2013 e s.m.i.

Il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

- a. l'offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini, in ragione del progetto educativo proposto in sede di gara;
- b. il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello

- individuale, di gruppo o assembleari, d'intesa con l'amministrazione comunale;
- c. la destinazione di particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento,. Nell'ultimo periodo il "progetto educativo" dovrà favorire la continuità educativa con la scuola materna.

ART. 3 - GESTIONE DELLA GRADUATORIA

L'Amministrazione Comunale concedente si riserva la gestione della graduatoria e la determinazione delle rette a carico delle famiglie utenti del servizio, formulate con i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale.

Il Concessionario gestisce tutti gli adempimenti amministrativi inerenti le iscrizioni all'asilo nido. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si elencano le attività da svolgere:

- domande di iscrizione;
- rinunce;
- variazioni orario di frequenza degli utenti;
- Iscrizioni periodo estivo.

Le quote di frequenza e le quote accessorie (servizio mensa e orari prolungati) verranno rimosse ed introitate direttamente dal Concessionario.

I criteri di formulazione della graduatoria e del suo avvicendamento di cui al Regolamento Comunale degli Asili Nido si intendono accettati dal Concessionario con la firma del presente capitolato.

- Le rette e le quote accessorie possono essere variate annualmente dall'Amministrazione Comunale , autonomamente o su proposta del concessionario, e la eventuale revisione delle quote, di norma, viene applicata dall'inizio dell'anno educativo.
- L'Amministrazione Comunale si impegna a comunicare, per il primo anno, la graduatoria degli ammessi, entro il mese di Luglio , al concessionario per i provvedimenti di competenza (contatti con la famiglia e procedure di inserimento dei bambini) Dall'anno successivo all'aggiudicazione, la formazione della graduatoria, secondo il Regolamento Comunale, sarà a carico del concessionario, il quale dovrà comunicarla entro il mese di luglio agli uffici amministrativi comunali, che effettueranno i controlli di regolarità.

Il Concessionario si impegna a partecipare attivamente alle iniziative di coordinamento e a far parte, mediante proprio personale agli organismi previsti dal Regolamento Comunale dell'Asilo Nido.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE

Prima dell'inizio dell'anno educativo, entro massimo il 31 luglio di ogni anno il Concessionario, predispone la programmazione annuale e la trasmette all' Ufficio Servizi alla Persona, che ha la facoltà di chiedere motivatamente al Concessionario eventuali modifiche.

Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite due relazioni che il Concessionario deve trasmettere per iscritto al Comune, la prima nel mese di febbraio, la seconda nel mese di giugno.

ART. 5 RENDICONTO

Entro il mese di febbraio di ogni anno , il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell'anno precedente, coincidente con l'anno solare, corredato da adeguata documentazione.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concessionario.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire controlli.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE GENERALE - FUNZIONAMENTO ED ORARI ATTIVITA' ORDINARIE

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di Pergola, disciplinanti il servizio asilo nido, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

Il Concessionario, per tutta la durata di vigenza della concessione, riconoscerà al Comune una significativa ed essenziale funzione di programmazione e di indirizzo.

La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario e in ogni caso nel rispetto del regolamento comunale. Il progetto presentato dal concessionario in sede di gara deve contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio.

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri.

Il concessionario dovrà redigere, e consegnare entro 3 mesi dall'inizio della concessione e tenere aggiornati durante tutta la vigenza della concessione i seguenti documenti:

- Piano di gestione dell'emergenza;
- Piano delle manutenzioni ordinarie dell'immobile con relativo registro;
- Piano di organizzazione degli spazi;
- Piano di gestione dei servizi generali.

I suddetti documenti dovranno essere variati a cura del concessionario su richiesta motivata del Comune.

Il concessionario è tenuto altresì ad attenersi ai criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia previsti dalla vigente normativa.

Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

Ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono a carico del concessionario che ne risponde in maniera totale.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

L'anno educativo inizia il **1° settembre** e termina il **30 giugno** dell'anno successivo, per 44 settimane complessive (comprese vacanze natalizie e pasquali ed eventuali altre giornate previste dal calendario educativo, approvato annualmente dall'Amministrazione Comunale) di apertura minima, per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, così come previsto dalla vigente normativa regionale.

il Concessionario dovrà garantire un orario giornaliero minimo di apertura del servizio di Asilo Nido dalle ore 7.30 alle ore 16,30 con moduli orari individuati con propria discrezionalità, per l'utenza privata.

ART. 7 - ALTRE TIPOLOGIE DI SERVIZI AGGIUNTIVI / MIGLIORATIVI NELLA FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO

E' facoltà del concessionario e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie d'offerta di servizi socio educativi per la prima infanzia, aggiuntive rispetto a quanto previsto all'art.6, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa regionale. I servizi nella fattispecie e a titolo esemplificativo possono essere:

- Servizio di nido estivo, da attuarsi durante il mese di luglio e agosto;
- Servizio di nido nei periodi di sospensione dell'attività educativa previsti dal calendario educativo - festività natalizie e pasquali;
- Servizio di post - nido, di prolungamento dell'orario oltre le ore 16,30;
- Servizio Nido per il sabato;
- Servizio estivo "Baby Parking / Attività Ludico Ricreativa" destinata a bambini tra i 3 e i 6 anni di età, durante il periodo di vacanza scolastica estiva, anche con reperimento di eventuali locali / strutture aggiuntivi, da parte dell'Amministrazione Comunale
- altri eventuali servizi da programmare ed effettuare nei tempi di sospensione dell'attività ordinaria, meglio specificata al punto 1) del presente articolo.

I servizi aggiuntivi, di cui sopra, potranno essere previsti e attuati, previa comunicazione e nulla osta dell'Amministrazione Comunale, nei tempi di sospensione dell'attività regolare prevista per il servizio di asilo nido; in particolare, per l'organizzazione di servizi per i quali serve la collaborazione dell'A.C. ed il reperimento di locali / strutture idonee, sarà necessario avanzare la richiesta con largo anticipo.

La quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi, i quali non potranno comportare un aggravio economico del presente capitolato speciale per il Comune di Pergola , verrà direttamente riscossa dal concessionario.

Le iscrizioni agli eventuali servizi aggiuntivi, saranno raccolte direttamente dal concessionario. Il concessionario comunicherà all'Amministrazione Comunale il numero e gli elenchi degli iscritti agli eventuali servizi aggiuntivi organizzati.

Per lo svolgimento delle attività il concessionario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto concerne il servizio di asilo nido comunale.

Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale, necessari per la corretta erogazione degli eventuali servizi aggiuntivi, saranno a carico del concessionario.

Il concessionario sarà tenuto a presentare al Comune di Pergola il programma dettagliato delle diverse tipologie d'offerta di servizio, delle modalità organizzative adottate e una relazione conclusiva a documentazione dell'attività svolta.

ART. 8 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione del servizio è di anni **3 (tre)** a decorrere dall'anno educativo 2015/2016 e fino al 31 Luglio 2018.

Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per altri 2 (due) anni alle medesime condizioni economico gestionali, verificata la qualità dei servizi prestati ed accertata la sussistenza di ragioni di convenienza (art. 57, c. 5 lett. a e b, D.Lgs. 163/2006). L'eventuale proroga avverrà tramite preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, e dovrà essere perfezionata con atto espresso dal Comune e dovrà essere trasfusa in un atto contrattuale/convenzionale aggiuntivo.

ART. 9 - STIMA PRESUNTA DEL VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore presunto della concessione, indicativo e non vincolante per l'Amministrazione Comunale, essendo subordinato a circostanze non prevedibili (numero iscritti, scelta del tempo di frequenza, capacità imprenditoriale del concessionario ecc.), viene individuato, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato. .

IMPORTO A BASE DI GARA E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L'importo posto a base di gara è di € 950,00 al mese/bimbo, ne consegue che l'importo presunto del contratto, indicativo e non vincolante per l'Amministrazione Aggiudicatrice, essendo subordinato a circostanze non prevedibili, ammonta ad Euro € 285.000,00 per tre anni, con possibilità di proroga per ulteriori anni due in conformità alla normativa vigente, al netto dell' I.V.A..

L'importo a base di gara non vincola l'Amministrazione Comunale che sarà tenuta a corrispondere alla ditta aggiudicataria un contributo mensile, per 10 mesi all'anno. Tale importo sarà quello risultante dall'offerta economica in sede di gara ed individuato secondo le modalità di cui all'art. 16.

I costi per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

Si da atto che non sussistono rischi di interferenza e che, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008.

ART. 10 - UTILIZZO DELL'IMMOBILE

La struttura di cui all'art. 1 - lett. 'A' viene affidata in concessione dotata di impianti fissi, arredi, attrezzature, spazi esterni, nello stato in cui si trovano.

I beni mobili e quanto contenuto nell'immobile e proprie pertinenze rimangono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione stessa; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

Il Concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile messo a disposizione, degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà dell'Amministrazione, senza alcun onere ulteriore a carico del concedente e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del nido, nonché

assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Le utenze dovranno essere intestate al concessionario, infatti i costi derivanti dai consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas metano, spese telefoniche e quant'altro necessario per il funzionamento del servizio nido sono a carico del concessionario. Qualora, durante il periodo di transizione della presente concessione, le utenze venissero anticipate dal concessionario uscente e/o dall'Amministrazione Comunale, il concessionario è tenuto al rimborso.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. Le attrezzature, i materiali e quant'altro eventualmente acquistato dalla ditta aggiudicataria, in sostituzione di quelli esistenti, per l'espletamento del servizio resteranno di proprietà comunale.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti, sulla base dell'effettivo riscontro con l'elenco dei allegato al contratto stipulato con il concessionario. Sarà a carico del concessionario medesimo la sostituzione/integrazione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati.

E' obbligatorio esperire sopralluogo per la presa visione dello stato dei locali, previa prenotazione al competente ufficio comunale.

ART. 11 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE

La manutenzione ordinaria della struttura del nido è a carico del Concessionario. Tali manutenzioni dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale per una valutazione dell'intervento. In occasione dei lavori di manutenzione dell'immobile, il Concessionario dovrà consentire libero accesso al personale comunale o di altre imprese autorizzate, regolamentandone l'accesso per non intralciare lo svolgimento del servizio. L'Amministrazione Comunale non si assumerà alcuna responsabilità circa gli ammanchi o danni che si dovessero verificare in occasione della presenza del personale di cui sopra. Nei locali del nido non è consentito l'accesso al personale estraneo non autorizzato.

ART. 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA : SPECIFICHE TECNICHE

Il Concessionario dovrà eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria con tempestività. Al verificarsi del guasto di qualsiasi natura esso sia, il Concessionario sarà tenuto a chiamare immediatamente un proprio tecnico di fiducia che dovrà eseguire le riparazioni. Per gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dal Concessionario dovrà pervenire copia della bolla della Ditta intervenuta, riportante i dati relativi all'intervento stesso. Si considerano interventi di **manutenzione ordinaria** quelli necessari al mantenimento dell'efficienza funzionale della struttura del nido.

Particolare attenzione dovrà essere riposta nell'esecuzione degli interventi che possono determinare, se non eseguiti tempestivamente, il decadimento - anche temporaneo - della qualità di efficienza delle attrezzature, relativamente alla sicurezza in senso lato. L'indice di convenienza delle riparazioni per manutenzione ordinaria è fissato nel 50% del valore di costo delle macchine nuove.

Per tutte le macchine ed apparecchiature in dotazione al servizio il Concessionario dovrà redigere un apposito registro delle manutenzioni su cui siano riportati i seguenti elementi:

1. Dati identificativi dell'attrezzatura/macchinario ecc., oggetto della manutenzione;
2. Sommara descrizione di ogni intervento manutentivo ordinario;
3. Data di ogni intervento;
4. Firma ed estremi di identificazione della persona e/o ditta esecutrice dell'intervento. Saranno allegati al registro di manutenzione: il certificato di conformità alla direttiva macchine, il libretto d'uso comprensivo di norme di sicurezza e istruzioni di manutenzione.

La manutenzione sarà eseguita secondo le indicazioni del costruttore, con la frequenza indicata e utilizzando

solo i ricambi originali e prodotti conformi alle specifiche del costruttore.

E' fatto divieto, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza e protezione, di modificare, anche temporaneamente, macchine e impianti. Le modifiche a macchine ed impianti sono ammesse solo in caso di comprovata necessità (es. mancanza di pezzi di ricambio, irreperibilità del costruttore originario, necessità di adeguamento a nuove esigenze, ecc.), in questo caso dovrà essere emessa nuova certificazione di idoneità e/o di rispondenza alle normative in vigore.

Nel caso in cui fossero introdotte nuove macchine o fossero apportate motivate modifiche il Concessionario è obbligato ad aggiornare la documentazione tecnica e a provvedere all'aggiornamento delle procedure e della formazione degli addetti.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza di strutture, impianti tecnologici, macchine ed apparecchiature valgono le indicazioni espresse in precedenza.

Per quanto riguarda le nuove attrezzature, nuovi impianti, richieste per sopravvenute normative, la Concessionaria sarà tenuta a farsene carico totalmente.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale:

- vigilare sulla gestione del servizio e compiere tutti gli accertamenti ritenuti necessari sullo stato di manutenzione; intimare l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per il buon funzionamento e la manutenzione del servizio; eseguire direttamente i lavori necessari, addebitando le spese alla ditta aggiudicataria, in caso di inottemperanza alle intimazioni di cui sopra; imporre la destinazione degli eventuali indennizzi assicurativi riscossi dalla ditta aggiudicataria per danni subiti o per incendi o per altre eventualità assicurative, alle riparazioni e ricostruzioni necessarie.

ART. 13 - PERSONALE

Il concessionario si obbliga ad impiegare nel servizio solamente personale educativo in possesso dei necessari titoli di studio e dell'esperienza professionale documentata in servizi educativi, così come prescritto dalla vigente normativa regionale di riferimento. Più precisamente il personale educativo incaricato dell'espletamento del servizio, a carico del concessionario, individuato nelle seguenti figure professionali:

a. **Responsabile pedagogico ed organizzativo** con compiti di organizzazione delle prestazioni previste dal presente capitolato, al fine di garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione; provvede inoltre alla definizione e realizzazione del progetto educativo previsto nel presente capitolato, che deve essere Referente per l'Amministrazione Comunale

b. **Operatori socio educativi** (laurea in scienze dell'educazione o diploma di qualifica di Assistenza all'Infanzia), quali: Maestre d'asilo, Vigilatrice d'infanzia, Puericultrice, Maturità professionale di assistente alla comunità infantile, Maturità Magistrale, e che abbiano svolto tali mansioni in servizio analoghi per almeno 1 anno, responsabili delle attività educative e di cura rivolte alle bambine e ai bambini per tutto il tempo della loro permanenza all'interno del servizio.

Detti operatori devono essere coadiuvati da **addetti ai servizi generali**, che garantiscano la pulizia, la cura generale degli ambienti interni ed esterni, la predisposizione per i pasti e collaborino con il personale educativo, in una dimensione di trasversabilità, per il buon andamento del servizio.

Tutto il personale addetto al servizio, inoltre, non deve aver subito condanne o avere procedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 e deve altresì possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori. Il concessionario garantirà per l'orario di apertura del servizio il rapporto numerico tra educatore/bambini, in relazione al numero dei bambini accolti, in ottemperanza agli standards di personale previsti dalla vigente normativa della Regione Marche, nonché dal presente capitolato e dall'offerta presentata.

Il Concessionario si impegna altresì, salvo casi non imputabili alla volontà del medesimo, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini.

Reiterate e immotivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, previ n. 3 richiami scritti, motivo di revoca della concessione.

Prima dell'inizio del servizio il Concessionario deve inviare all'Amministrazione l'elenco dettagliato di tutto il personale educativo ed ausiliario, specificandone i dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti da ogni singolo operatore. Successivamente, il concessionario dovrà comunicare ogni variazione di detto elenco prima che l'operatore prenda servizio al fine di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti.

In caso di assenza del personale educativo, il concessionario deve garantire le condizioni standards del servizio, provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo, in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale di settore. In tal caso, il Concessionario è tenuto a documentare all'Ufficio Servizi alla Persona, contemporaneamente all'avvio al servizio del nuovo operatore, i relativi dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti dal medesimo.

L'Amministrazione ha diritto di richiedere la sostituzione del personale che non offra garanzie di capacità, contegno corretto e non risulti idoneo a perseguire le modalità previste dal progetto educativo.

In un apposito registro, collocato in un luogo accessibile all'Amministrazione per eventuali controlli, contenente i nominativi e le mansioni del personale operante nel nido d'infanzia, devono essere giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con l'indicazione dell'orario di entrata e di uscita dei singoli operatori.

Il concessionario può presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne l'ingresso con l'Amministrazione. La stessa Amministrazione può proporre a sua volta progetti formativi per tirocinanti. Gli stessi, in ogni caso, possono solo affiancare e non sostituire gli operatori.

Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In particolare, dovrà presentare all'Amministrazione comunale il piano operativo della sicurezza e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori.

ART. 14 - CRITERI DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO

Il contraente viene individuato a seguito di gara con fissazione di determinati requisiti di partecipazione, esplicitati nel bando e nel disciplinare di gara. La gara in oggetto verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art.83 del D. Lgs. 163/2006, considerando gli elementi di qualità ed affidabilità del candidato, oltre al prezzo offerto, andando ad attribuire massimo 60 punti per gli aspetti tecnici e massimo 40 punti per l'offerta economica, come meglio precisato nel bando di gara e nel disciplinare di gara.

ART. 15 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Oneri a carico dell'Amministrazione comunale concedente :

1. la messa a disposizione dei locali, idonei ed arredati, come si trovano allo stato di fatto che risulterà nell'elenco da redigere in contraddittorio tra le parti, al momento della consegna dei locali stessi.
2. la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti fissi.

Oneri a carico del Concessionario :

Il Concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire :

1. La realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati.
2. L'efficacia e l'efficienza nella gestione.
3. Ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/ /addetti ai servizi).
4. La cura e l'igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a cura del concessionario.
5. La pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi, dell'arredamento e del materiale messo a disposizione, attenendosi alle procedure di Autocontrollo e HACCP previsti dalla vigente normativa.
6. Il rinnovo del materiale didattico e ludico esistente reso inservibile.
7. La fornitura, la sostituzione e integrazione periodica del materiale di consumo e ludicopedagogico necessario per l'effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, giochi, ecc.).
8. La produzione dei pasti e della merenda, sulla base dei menu approvati per il Nido, sia per caratteristiche merceologiche degli alimenti, che per le modalità di preparazione, comprese le spese per acquisto di generi alimentari e materie prime anche per eventuali diete speciali , nonché la fornitura, la sostituzione e integrazione periodica di stoviglie, casalinghi, attrezzature e biancheria.
9. la somministrazione dei pasti e di tutte le attività legate a tale compito (sanificazione locali, riordino ecc.), attenendosi alle procedure di Autocontrollo e HACCP previsti dalla vigente normativa e alle normative previste dal "Pacchetto igiene" (Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04). I campioni dei pasti cucinati e somministrati devono essere conservati per 48 ore.
10. Le assicurazioni dell'immobile da incendio, di infortuni e responsabilità civile del personale del Concessionario e dei bambini iscritti ai servizi.
11. Le attività integrative relative alla gestione del servizio, quali: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'amministrazione comunale ed i servizi sociali ed educativi del territorio.
12. la manutenzione delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari, compresi quelli già forniti dal Comune di Pergola e che, al termine della concessione del servizio, resteranno di proprietà del Comune, senza corresponsione di alcun indennizzo da parte di quest'ultimo.
13. Le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas metano e ogni altra utenza necessaria all'efficiente ed efficace funzionamento del servizio, i costi derivanti dai consumi delle utenze saranno rilevati da contatori locali, installati a carico del Concessionario. La tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti. Il concessionario dovrà dotarsi di una utenza telefonica, con relative spese a proprio carico.
14. La manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi ai locali occupati e all'area verde (in via esemplificativa interventi di tinteggiatura delle pareti, che dovranno avere una periodicità almeno biennale, e comunque ogni qualvolta si rendesse necessario, manutenzione serramenti ed infissi, sostituzione vetri, serrature, maniglie, rubinetterie,

- lampade, tende per esterni, ecc.).
15. La fornitura di eventuale ulteriore arredamento, attrezzature e articoli per il gioco da installare presso il giardino del nido.
 16. La compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti e l'avvenuto pagamento della retta di frequenza, inviandone mensilmente copia agli uffici comunali;
 17. La gestione e introito delle rette mensili, dei solleciti e dei recuperi credito.
 18. Un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario e servizi comunali.
 19. La promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
 20. L'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lvo 81/2008 e s.m.i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione.
 21. L'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
 22. Ottenere, ove necessario, l'autorizzazione di funzionamento e di accreditamento della struttura.
 23. Rimane a carico del Concessionario ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato.

Il concessionario dovrà utilizzare la denominazione Servizio Asilo Nido "T. Vitale".

ART. 16 - FORME DI FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

Il contratto è finanziato con contributo comunale, come determinato dall'art. 9 del presente capitolato, e mediante riscossione diretta del Concessionario dall'utenza.

1. Gestione dei Corrispettivi

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione dell' Asilo Nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso, pertanto, il Concessionario provvederà a recuperare la retta del nido e le quote mensili accessorie (Mensa / pomeridiana), direttamente dagli utenti mediante l'applicazione a ciascuno di essi della tariffa a loro carico, in base alla fascia ISEE.

La parte rimanente, per la quale interviene il Comune, quale risultante in sede di offerta economica e comunque non superiore ad Euro 575,00, costituita, in via convenzionale, dalla differenza tra:

- il costo procapite del servizio appaltato determinato dal Comune
- e la quota addebitabile all' utente, in base alla fascia ISEE, determinata dal Comune

verrà trasferita dall'Amministrazione Comunale al Concessionario, secondo la normativa vigente, previa presentazione di fattura.

La quota rimanente versata dal Comune al Concessionario viene calcolata in base alle variazioni del numero dei bambini frequentanti, come di seguito indicato:

Fino a 10 bambini: quota mensile moltiplicata per il numero effettivo dei bambini frequentanti

Da 11 a 14 bambini: quota mensile moltiplicata per n. 10 utenti

Da 15 a 21 bambini: quota mensile moltiplicata per 15 utenti

Da n. 22 a 28 bambini: quota mensile moltiplicata per 22 utenti

Le quote di pertinenza degli utenti non pagate, dovranno essere gestite dalla Concessionaria nei modi previsti ai punti successivi del presente articolo.

Mensilmente la concessionaria provvederà a comunicare all'Amministrazione Comunale i nominativi e i giorni di frequenza dell'utenza, suddivisi nelle diverse sezioni e tempi di frequenza, nonché le relative tariffe applicate.

E' richiesto che di qualsiasi comunicazione e/o contatto con l'utenza, sia data informazione contestuale e scritta alla Amministrazione Comunale, al fine di monitorare il rapporto con l'utenza.

Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio, il soggetto incaricato alla gestione dei reclami o segnalazioni da parte dell'utenza, nonché i recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica a cui le famiglie potranno rivolgersi.

2. gestione corrispettivi/insoluti

Con l'atto di concessione del servizio, il Comune trasferisce al Concessionario le prerogative della Pubblica Amministrazione in materia di riscossione coattiva delle somme dovute dagli utenti morosi.

Per l'Amministrazione comunale dovrà essere possibile, in qualsiasi momento, prendere visione di tutta la documentazione, anche cartacea predisposta al riguardo.

Eventuali insolvenze non potranno in alcun caso costituire un onere economico per il Comune di Pergola.

3. gestione banca dati utenti della graduatoria Comunale

L'Amministrazione Comunale, all'inizio della concessione, trasmetterà alla ditta aggiudicataria il data-base contenente l'anagrafica degli utenti inseriti nella graduatoria.

I dati dovranno essere trattati unicamente per l'espletamento del servizio in oggetto, non potranno essere ceduti a terzi e dovranno essere adeguatamente protetti, come previsto dalle vigenti leggi sulla privacy.

In caso di decadenza della concessione o di sua scadenza naturale, la banca dati dovrà essere interamente trasmessa al Comune che ne detiene la proprietà.

ART. 17 - ORGANI DI PARTECIPAZIONE - COORDINAMENTO ATTIVITA' EDUCATIVA

La partecipazione sociale alla gestione dell'asilo nido comunale è garantita dall'esistenza del Comitato di Gestione e dell'Assemblea Genitori il cui funzionamento e competenze sono previste dal Regolamento di funzionamento dell'Asilo Nido Comunale.

ART. 18 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il Concessionario dovrà versare, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, nella misura del 10% dell'importo del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'appaltatore a causa di inadempienza dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo, per l'Amministrazione comunale, l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della concessione. In caso di possesso della certificazione di qualità, la cauzione è ridotta come per legge (art. 75 D.lgs. 163/2006 s.m.i.).

ART. 19 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di eventi (compresi eventuali scioperi del personale del Concessionario) che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale dovrà essere avvisata con anticipo di almeno tre giorni lavorativi. Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. In caso di interruzione del servizio per cause

imputabili al Concessionario, il Comune si riserva la facoltà di addebitare alla stessa i danni conseguenti

ART. 20 - POLIZZE ASSICURATIVE A GARANZIA

Il concessionario è tenuto, entro quindici giorni dall'avvenuta concessione del servizio ed in ogni caso prima dell'inizio del servizio, a pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto della presente concessione, inclusa la copertura assicurativa dell'immobile da incendio con massimale adeguato. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale del concessionario nell'espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro; Euro 3.000.000,00 per danni a persone; Euro 3.000.000,00 per danni a cose ed animali.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo della concessione. Il concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione Comunale, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta concessionaria impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo derivante dalla concessione. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare entro tre giorni dall'accadimento il verificarsi di infortuni, incidenti, occorsi durante l'attività oggetto della presente concessione.

ART. 21 - PIANO DELLA SICUREZZA

Il concessionario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D. Lgs. 81/08.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità) oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze. Si dà atto che allo stato di fatto non sussistono rischi di interferenza; qualora, in fase di validità della concessione dovessero essere programmate attività che coinvolgono altri lavoratori, anche temporaneamente (a titolo esemplificativo e non limitativo: incaricati delle manutenzioni), il concessionario dovrà redigere il Documento di Valutazione del Rischio Interferenze.

ART. 22 - VERIFICA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Eventuali osservazioni verranno contestate per iscritto al Concessionario, che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni o, qualora l'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio le ritenesse insufficienti, l'osservanza verrà notificata al Concessionario quale motivo sufficiente per la risoluzione del contratto.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità

inerenti al contratto.

Sarà cura del concessionario, inoltre:

- tenere aggiornata l'Amministrazione sul flusso degli utenti;
- presentare all'inizio dell'anno il calendario delle attività;
- relazionare ogni due mesi sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.

La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete all'assessorato istruzione e/o ad altro personale da esso delegato. Il Concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione Comunale, tramite personale incaricato ai controlli, ha accesso all'Asilo Nido in ogni momento e, pur rispettando l'attività educativa, tale possibilità di accesso è intesa anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.

ART. 23 - SUBCONCESSIONE

E' fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente concessione, fatta eccezione per i servizi di pulizia dei locali sotto pena dell'immediata decadenza della concessione ed incameramento della polizza fideiussoria.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto di concessione. La cessione si configura anche nel caso in cui il concessionario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui il concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

ART. 25 - NEGLIGENZA E INADEMPIMENTO - CLAUSOLA PENALE

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dal successivo art. 27, l'Amministrazione avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 per ogni violazione.

Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento. L'importo delle penali potrà essere trattenuto in sede di trasferimento delle compensazione delle rette agevolate di cui all'art. 17 o sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata.

Per l'applicazione delle penali l'Amministrazione adotterà il seguente procedimento:

- le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario.
- la decisione definitiva verrà assunta dalla Giunta Comunale.

ART. 26 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA / DECADENZA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione comunale, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno del concessionario oltre all'applicazione della clausola penale di cui al precedente art. 26 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il concessionario:

- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;
- effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti/atti deliberativi del comune, alle norme di igiene;

- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di subconcessione;

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale. Oltre alla dichiarazione di decadenza della concessione, l'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificano violazioni che, ove protratte, possano arrecare pregiudizio agli utenti. Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, l'Amministrazione comunale procede ad incamerare per intero l'importo della cauzione definitiva.

ART. 27 - PRIVACY

Ai sensi del D. Lvo 196/2003 il concessionario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie.

Il concessionario è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite dall'Amministrazione in materia.

ART. 28 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.

Sono parimenti a suo carico le spese di registrazione, di quietanza, di copia e di scrittura.

ART. 29 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alla normativa di riferimento comunale, regionale, nazionale, europea emanata, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

ART. 30- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento della gara.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione comunale e la concessionaria, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Tribunale che ha giurisdizione sul Comune.

ART. 31 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. In pendenza di stipulazione del contratto, il

concessionario dovrà dare avvio comunque alla prestazione contrattuale. L'apertura del nido è prevista per il 1^A settembre 2015.

ALLEGATI:

- Planimetria dell'asilo
- Regolamento Comunale per il funzionamento dei servizi educativi prima infanzia
- Menu Asilo Nido Comunale